

Condizioni generali
Edizione 01.03.2015

Oggetti di valore in proprietà privata

Informazioni allo stipulante	3
A. Estensione della copertura	6
A1 Oggetto dell'assicurazione	6
A2 Validità territoriale	6
A3 Rischi e danni assicurati	6
A4 Valori assicurati	6
A5 Franchigia	7
B. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione	7
B1 Entrata in vigore del contratto	7
B2 Durata del contratto	7
B3 Disdetta in caso di sinistro	7
C. Premio	7
C1 Scadenza, pagamento rateale, mora	7
C2 Modifica dei premi, delle franchigie o delle coperture	7
D. Sinistri	8
D1 Obblighi in caso di sinistro	8
D2 Valutazione del danno	8
D3 Procedura peritale	8
D4 Riduzione dell'indennità	9
D5 Pagamento dell'indennità	9
D6 Sorte degli oggetti ritrovati	9
E. Diversi	10
E1 Obblighi di diligenza	10
E2 Prescrizione e decadenza	10
E3 Giurisdizione competente	10
E4 Notifiche/gestione di polizze collettive	10
E5 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	10
E6 Disposizioni legali	10

Informazioni allo stipulante

Introduzione		L'obiettivo del presente documento è d'informare lo stipulante sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, come disposto dall'art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Informazioni per lo stipulante	Identità dell'assicuratore	L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima sottoposta al diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.
	Diritti e doveri delle parti	I diritti e i doveri delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, al contraente viene consegnata una polizza il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.
	Copertura assicurativa e ammontare del premio	La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, riportano tutti i dati relativi sia al premio che alle tasse eventuali. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.
	Diritto al rimborso del premio	<p>Il premio è dovuto solo fino al termine del contratto quando questo è sciolto o si estingue prima della scadenza.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno nell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;• il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.
	Obblighi dello stipulante	<p>La lista seguente indica i doveri più frequenti dello stipulante:</p> <ul style="list-style-type: none">• modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente per iscritto la Vaudoise;• accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare nei seguenti casi:<ul style="list-style-type: none">• accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di dichiarazione, l'aggravamento del rischio, la verifica delle prestazioni, ecc.;• accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura riguardo al danno senza il previo accordo della Vaudoise.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Vaudoise, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise i relativi dati, informazioni, documenti, ecc. La Vaudoise è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> <ul style="list-style-type: none">• sopravvenienza del sinistro: il sinistro deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p>

Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Il contraente può sciogliere il contratto inoltrando disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non è disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- se la Vaudoise modifica i premi. In questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise dovesse aver violato l'obbligo di informazione previsto dalla legge ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Scioglimento del contratto da parte dell'assicuratore

La Vaudoise può sciogliere il contratto inviando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato concordato, 3 mesi prima della scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta al contraente;
- a meno che non abbia rinunciato ad esercitare tale diritto, la Vaudoise può recedere dal contratto nelle 4 settimane successive la conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per sinistri la cui evenienza e/o ampiezza è stata influenzata dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Protezione dei dati	Cambiamento di proprietario	<p>Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.</p> <p>Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà. In questo caso il contratto termina a partire dal momento in cui la Vaudoise riceve la disdetta. Il premio corrispondente al periodo d'assicurazione non trascorso è rimborsato al precedente proprietario.</p> <p>La Vaudoise può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.</p> <p>Se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio, le disposizioni della Legge sul Contratto d'assicurazione sono applicabili.</p>
	Principio	<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, la trattazione dei casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. La Vaudoise può, nella misura necessaria, trasmettere questi dati per l'elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p>
	Informazioni	<p>Inoltre la Vaudoise può richiedere ogni informazione utile presso le autorità o a terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p>

A. Estensione della copertura

A1 Oggetto dell'assicurazione	Principio	Sono assicurati gli oggetti designati nella polizza, di proprietà dello stipulante e dei membri della sua famiglia che vivono in comunione domestica con lui.
A2 Validità territoriale	Principio	<p>L'assicurazione è valida:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i gioielli, le pellicce e gli strumenti musicali<ul style="list-style-type: none">• al domicilio indicato nella polizza occupato in modo permanente dallo stipulante o in una cassaforte in una banca in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclaves di Büsingen e di Campione. Per le pellicce affidate in custodia durante il periodo estivo, la copertura si estende anche al luogo di custodia in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclaves di Büsingen e di Campione;• durante soggiorni temporanei e viaggi in tutto il mondo (vedi anche art. A4 e E1);• per i quadri al luogo d'assicurazione indicato nella polizza in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclaves di Büsingen e di Campione;• in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclaves di Büsingen e di Campione durante il trasloco e al nuovo domicilio. I cambiamenti di domicilio devono essere annunciati alla Vaudoise entro 30 giorni. La Vaudoise ha il diritto di rescindere il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dopo ricezione dell'annuncio, con un preavviso di 4 settimane. <p>In caso di trasferimento del domicilio all'estero o in un albergo per un soggiorno duraturo, l'assicurazione cessa immediatamente di dispiegare i suoi effetti.</p>
A3 Rischi e danni assicurati	Principio	Sono assicurati i danni provocati dal furto, dalla rapina, dalla perdita, dalla scomparsa, dalla distruzione o dal deterioramento.
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• il furto di gioielli nei veicoli a motore, camper, case mobili, natanti a motore o a vela, anche se chiusi a chiave;• i danni provocati a gioielli affidati a terzi per essere trasportati o durante un cambiamento di domicilio;• i danni di distruzione o di deterioramento per mano di terzi durante la pulizia, il ripristino o il restauro degli oggetti assicurati;• i danni provocati dall'usura o da un difetto intrinseco, compresi i danni provocati dall'usura e dalla rottura di meccanismi e di vetri di orologi;• i danni provocati dall'effetto della luce e da influssi chimici o climatici, le mutazioni di colore di quadri o pellicce, i danni provocati alla vernice degli strumenti musicali;• i danni cagionati da insetti;• i danni dovuti a un furto commesso da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante;• i danni a seguito di appropriazione indebita o di defraudamento;• i danni a seguito della realizzazione forzata in caso di esecuzione o fallimento, oppure della confisca da parte degli enti pubblici;• i danni che si verificano in contesti di guerra, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte, di disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose e perpetrati durante assembramenti, agitazioni o tumulti nelle strade) e di provvedimenti presi per rimediarvi, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo, a meno che lo stipulante provi che il sinistro non ha alcun nesso con tali eventi.
A4 Valori assicurati	Principio	È assicurata la somma necessaria per l'acquisto di una cosa nuova al momento del sinistro, ma al massimo la somma assicurata convenuta per l'oggetto in questione.
	Particolarità dei gioielli	<p>Se il valore totale dei gioielli assicurati supera CHF 100'000.-, la garanzia della Vaudoise è concessa oltre tale importo soltanto se i gioielli vengono indossati o se si trovano sotto sorveglianza personale permanente, oppure se sono stati rubati nonostante si trovassero in un mobile di sicurezza chiuso a chiave.</p> <p>Per mobili di sicurezza si intendono casseforti di un peso superiore a 100 kg o casseforti immurate. Le chiavi o i codici per le serrature a combinazione di questi mobili devono essere conservati con cura in un locale diverso o portate con sé dalle persone responsabili.</p>

A5 Franchigia	Principio	In caso di furto, rapina, perdita o scomparsa, una franchigia del 10% dell'indennità, ma al minimo CHF 200.- per evento, è presa a carico dell'avente diritto.
----------------------	------------------	--

B. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

B1 Entrata in vigore del contratto	Principio	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
B2 Durata del contratto	Rinnovo tacito	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza.
B3 Disdetta in caso di sinistro	Principio	Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, il contratto può essere disdetto da: <ul style="list-style-type: none"> • lo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento; • la Vaudoise, al più tardi in occasione del pagamento dell'indennità.
	Fine del contratto	In caso di rescissione del contratto, gli obblighi della Vaudoise cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

C. Premio

C1 Scadenza, pagamento rateale, mora	Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	Diffida di pagamento	In caso di mancato pagamento, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni. La diffida ricorda le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio.
	Sospensione della copertura	Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
	Spese	Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 50.-, rispettivamente CHF 100.- al massimo.
C2 Modifica dei premi, delle franchigie o delle coperture	Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per l'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
	Diritto di disdetta	Lo stipulante dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso, il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

	Eccezione	Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, di franchigia, dei limiti dell'indennità o del limite della copertura, la Vaudoise può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, non è previsto alcun diritto di disdetta.
	Accettazione tacita	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.

D. Sinistri

D1 Obblighi in caso di sinistro	Principio	<p>L'avente diritto deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvisare immediatamente la Vaudoise; • avvisare immediatamente la polizia e richiedere l'apertura di un'inchiesta ufficiale in caso di furto, rapina, perdita, scomparsa o se così richiesto dalla Vaudoise; • presentare le pezze giustificative (fatture, ricevute, stime, ecc.), motivando la pretesa di un'indennità, e fornire tutte le informazioni. Consentire alla Vaudoise di svolgere qualsiasi inchiesta utile per determinare il danno; • fare del suo meglio per prendere tutti i provvedimenti volti a ridurre il danno e a recuperare gli oggetti scomparsi; rispettare le eventuali disposizioni adottate dalla Vaudoise.
D2 Valutazione del danno	Principio	<p>L'avente diritto può, al pari della Vaudoise, esigere che il danno sia stimato immediatamente.</p> <p>L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.</p> <p>La valutazione del danno è fatta dalle parti stesse, mediante un perito comune oppure mediante procedura di valutazione. Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale (vedi art. D3).</p> <p>L'indennità è calcolata sulla base del valore di sostituzione al momento del sinistro. In caso di danni parziali (perdita parziale o deterioramento), la Vaudoise rimborsa le spese di sostituzione parziale o di riparazione, nonché un'eventuale deprezzamento. Un valore affettivo non è preso in considerazione.</p> <p>La Vaudoise non è obbligata a riprendere le cose salvate o danneggiate.</p>
D3 Procedura peritale	Prestazioni in natura	<p>La Vaudoise può effettuare l'indennizzo a scelta, in denaro o in natura.</p>
	Principio	<p>Ciascuna parte designa per iscritto un perito. Prima della valutazione del danno, i due periti nominano un arbitro.</p> <p>I periti determinano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate appena prima e dopo il sinistro. Se le conclusioni differiscono, l'arbitro decide in merito ai punti contestati, nei limiti dei due rapporti dei periti.</p> <p>Le constatazioni fatte dai periti nei limiti dei loro mandati sono vincolanti per le parti, a meno che non si provi che divergono manifestamente e sensibilmente dallo stato di fatto. L'onere della prova compete alla parte che afferma che queste constatazioni divergono dallo stato di fatto.</p> <p>Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Quelle dell'arbitro sono ripartite a metà.</p>

D4 Riduzione dell'indennità	In caso di sottoassicurazione	<p>Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di sostituzione.</p> <p>La sottoassicurazione è calcolata separatamente per ciascun oggetto assicurato.</p>
	In caso di inosservanza colposa dell'obbligo di diligenza	<p>Se la diligenza, le prescrizioni di sicurezza contrattuali o legali oppure altri obblighi sono violati in modo colposo oppure in caso di aggravamento non notificato del rischio, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui siano state influenzate la causa del sinistro o l'importanza del danno (vedi anche l'art. E1).</p>
D5 Pagamento dell'indennità	Principio	<p>L'indennità è esigibile 30 giorni dopo la ricezione da parte della Vaudoise delle informazioni che le consentono di stabilire l'importo del danno e la responsabilità. A titolo di acconto, si può esigere il minimo dovuto in qualunque caso.</p> <p>L'obbligo di effettuare il pagamento è differito fintanto che una colpa dello stipulante o dell'avente diritto impedisce di fissare o pagare l'indennità.</p> <p>L'indennità non è dovuta fintanto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a ricevere il pagamento; • lo stipulante o l'avente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale in relazione al sinistro e la procedura non è terminata.
	Principio	<p>In caso di ritrovamento di oggetti o se lo stipulante viene a conoscenza di informazioni al loro riguardo, egli deve avvisare la Vaudoise senza attendere. L'avente diritto può, a suo arbitrio, rimborsare alla Vaudoise l'indennità percepita per gli oggetti ritrovati con deduzione di un determinato importo per l'eventuale deprezzamento oppure trasmettere la proprietà degli oggetti alla Vaudoise.</p>
D6 Sorte degli oggetti ritrovati	Principio	

E. Diversi

E1 Obblighi di diligenza	Principio	Lo stipulante e l'utilizzatore delle cose assicurate sono tenuti alla diligenza necessaria e ad adottare in particolare le opportune misure di protezione di tutte le cose assicurate. Durante un soggiorno in albergo, i gioielli che non vengono indossati devono essere depositati in una cassaforte (qualora il valore totale sia superiore a CHF 100'000.-, vedi anche l'art. A4).
E2 Prescrizione e decadenza	Prescrizione	I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il fatto dal quale nasce l'obbligo.
	Decadenza	Decadono le richieste d'indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria nei 2 anni che seguono il sinistro.
E3 Giurisdizione competente	Principio	Per ogni pretesa derivante dal contratto d'assicurazione, la Vaudoise può essere citata in giudizio: <ul style="list-style-type: none">• al domicilio svizzero dello stipulante o dell'avente diritto;• al luogo del rischio assicurato, se si trova in Svizzera;• alla sede della Vaudoise a Losanna.
E4 Notifiche/ gestione di polizze collettive	Notifiche	Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante o dell'avente diritto alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera. Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte validamente all'ultimo indirizzo indicato dallo stipulante o dall'avente diritto. Questa disposizione vale in particolare per le lettere di diffida il cui invio è dovuto a un ritardo nel pagamento dei premi.
	Gestione di polizze collettive	Se una Compagnia è incaricata della gestione del contratto d'assicurazione, il pagamento dei premi, le notifiche e le comunicazioni che le sono indirizzati valgono per tutte le Compagnie partecipanti. Le dichiarazioni delle Compagnie sono trasmesse allo stipulante o all'avente diritto attraverso la Compagnia incaricata della gestione.
E5 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	Principio	La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.
E6 Disposizioni legali	Principio	A complemento delle presenti disposizioni, è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della Legge del Liechtenstein e, in particolare, la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna
T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch